

**Edizione di mercoledì 25 Gennaio 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Acquisto tramite e-commerce e detraibilità dell'Iva**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **BILANCIO**

**La chiusura del bilancio 2022 e le criticità nella destinazione dell'utile**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **RISCOSSIONE**

**Gli effetti del perfezionamento della rottamazione sulle pronunce giurisdizionali**  
di Gianfranco Antico

## **AGEVOLAZIONI**

**Come cambia il superbonus dopo la Legge di bilancio 2023**  
di Stefano Rossetti

## **IVA**

**Operazioni triangolari e soggetto che cura il trasporto**  
di Roberto Curcu

## **BUSINESS ENGLISH**

**Key Phrasal Verbs in Business that are used for meetings every day**  
di Tom Roper

## CASI OPERATIVI

---

### ***Acquisto tramite e-commerce e detraibilità dell'Iva***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



#### **Domanda**

Un'azienda acquista tramite ebay o altra piattaforma del materiale per la propria attività la fattura che gli arriva riporta il numero IOSS del fornitore e viene esposta l'Iva al 22%.

La domanda che ci si pone è se l'Iva che viene esposta essendo con il regime IOSS pagata dal fornitore in Italia può essere detratta dall'azienda che ha operato l'acquisto.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## BILANCIO

---

### ***La chiusura del bilancio 2022 e le criticità nella destinazione dell'utile***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Uno dei problemi che dovranno essere affrontati e risolti in fase di **chiusura del bilancio per l'esercizio 2022** è la **corretta destinazione dell'utile** nel caso in cui sia stata esercitata la scelta di **sospendere lo stanziamento degli ammortamenti a conto economico**.

Come è noto la possibilità di **non imputare gli ammortamenti dei beni materiali e di quelli immateriali** a conto economico è stata sancita anche per l'esercizio 2022 (dopo che la stessa scelta è stata resa possibile negli esercizi 2020 e 2021) dall'[articolo 3 D.L. 198/2022](#) (cosiddetto Milleproroghe).

Come è accaduto negli anni precedenti, si tratta di una **decisione libera ed autonoma** che può essere assunta per il solo 2022, oppure può essere confermata dopo averla già presa nel 2020 e 2021.

In questa sede vogliamo approfondire le conseguenze in tema di **vincolo sugli utili** che si pongono in essere quale corollario del mancato stanziamento degli ammortamenti a conto economico.

Infatti l'[articolo 60, comma 7 ter, D.L. 104/2020](#) afferma chiaramente: *"I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma"*.

E nel caso in cui l'**utile** si rivelasse **incapiente** rispetto all'entità degli ammortamenti sospesi, il vincolo dovrebbe essere posto sulle **riserve pregresse**. Ove queste ultime non siano presenti, si dovranno vincolare fino a capienza degli ammortamenti sospesi gli **utili futuri**.

Ma **come**, e per quale **entità** precisa, va vincolato l'utile (o le riserve presenti o future)?

Sul punto la **dottrina** non si è pronunciata in modo univoco e da qui l'esigenza di scegliere quale interpretazione risulti più convincente.

Anzitutto è opportuno individuare la **ratio** che impone il **vincolo sulle riserve**.

Appare evidente che il motivo per cui una parte di utili debba essere resa **indisponibile** risiede nel fatto che si vuole impedire che, una volta incrementato l'utile di esercizio per effetto della assenza del costo di ammortamenti, **tale incremento venga esternalizzato ai soci**.

In tal caso, infatti, verrebbe attribuito ai soci un **utile fittizio** che emerge solo grazie ad una manovra normativa che è volta ad evitare che le **vicende negative legate ad eventi eccezionali** (crisi economica da Coronavirus e da guerra russo ucraina), determinino lo **scioglimento della società e non, evidentemente, a generare utili fittizi**.

Ma se questa è la **ratio** allora appare corretto stanziare il vincolo sugli utili assumendo l'entità che **effettivamente non è stata imputata a conto economico e non su un dato teorico lordo quale l'ammontare degli ammortamenti sospesi**.

In sostanza si vuole dire che, siccome **in contropartita del mancato stanziamento degli ammortamenti** sono state imputate le **imposte differite passive**, il **conto economico registra comunque un costo che già in sé riduce l'utile distribuibile**, ragion per cui appare ragionevole, in armonia con la **ratio** della norma di cui al citato [comma 7 ter](#), **vincolare gli utili solo per la differenza tra ammortamenti sospesi ed imposte differite passive**.

Altri, invece, con un approccio **meramente letterale ma non sistematico**, propongono di **vincolare una somma pari agli ammortamenti "lordi" non stanziati a conto economico**.

Un ragionamento analogo può essere proposto sui possibili **utilizzi della riserva vincolata**, ponendosi anche su questo punto un dibattito dottrinario tra chi ritiene che l'indisponibilità della riserva sia **assoluta** e chi invece ritiene che l'indisponibilità sia **limitata** ai casi di distribuzione ai soci (ovviamente) e alla ipotesi dell'aumento di capitale, mentre sia **legittimo** utilizzare la riserva a **copertura di perdite**.

In questa **seconda** corrente dottrinaria (che riteniamo più condivisibile proprio in funzione dei motivi per cui si pone l'obbligo di vincolare una parte del patrimonio netto) si colloca la Circolare Assonime n. 2/2021 che evidentemente giudica la **copertura di perdite un utilizzo legittimo e compatibile** con i motivi che sono alla base del presidio del patrimonio netto.

Poi, peraltro, si pone il tema della **necessaria ricostituzione o meno della riserva** (utilizzata a copertura di perdite) vincolando utili futuri, tesi che certamente va accolta anche per motivi di **prudenza**, non registrandosi, sul punto, alcuna pronuncia ufficiale della giurisprudenza.

Infine, sulla riserva ex **articolo del D.L. 104/2020** va fatta una riflessione su come essa verrà **riassorbita** in futuro, o meglio, verificatesi quali eventi si potrà eliminare il vincolo.

Su questo tema si possono mettere in risalto **tre situazioni che comporteranno il riassorbimento del vincolo:**

- lo stanziamento degli **ammortamenti successivi al termine del processo di obsolescenza contabile del bene**. Si tratta della ipotesi in cui gli ammortamenti sospesi vengono posti in calce al processo di ammortamento ottenendo, di fatto, un **allungamento del medesimo rispetto alla previsione iniziale**. In tale fattispecie il rilascio del vincolo sarà contemporaneo allo stanziamento delle quote d'ammortamento sospese in precedenza, con il riassorbimento, altresì, della fiscalità differita passiva;
- lo stanziamento di **ammortamenti più elevati negli anni successivi alla sospensione**, ipotesi che dovrà essere seguita quando sarà ritenuto **impossibile allungare il processo di ammortamento del bene**. In tale contesto per la maggior quota di ammortamenti che anno dopo anno verrà stanziata si avrà un **conseguente e proporzionale svincolo della riserva**, correlato al **riassorbimento** progressivo della fiscalità differita passiva;
- in caso di **vendita del bene** il mancato stanziamento di ammortamenti viene bilanciato da un **diverso valore di plus/minusvalenza** e quindi si genera quel **passaggio a conto economico che permette di liberare la riserva e riassorbire la fiscalità differita passiva**.

## RISCOSSIONE

---

### ***Gli effetti del perfezionamento della rottamazione sulle pronunce giurisdizionali***

di **Gianfranco Antico**

OneDay Master

**NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE**

Scopri di più >

L'ultima edizione della definizione agevolata – di cui all'[articolo 1, commi 231–252, L. 197/2022](#) – prevede la rottamazione dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia, con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute – in forza di quanto previsto dal [comma 232, dell'articolo 1, della L. 197/2022](#) – è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Gli interessi sono dovuti dal 1° agosto 2023, al tasso del 2% annuo).

Nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Secondo quanto indicato dal [comma 235, dell'articolo 1 L. 197/2022](#), il debitore manifesta all'Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30

aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto (sul sito dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione è già presente il servizio per presentare on line la domanda di adesione alla rottamazione quater).

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza **non è prevista** alcuna sospensione dei **termini processuali** e dei **giudizi potenzialmente interessati** dalla definizione agevolata.

Di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una **pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** o nel **periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione**.

Ricordiamo che in relazione all'esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, il [comma 2 dell'articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#) prevede che **in caso di accoglimento del ricorso** il tributo corrisposto *in più* rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, unitamente agli interessi, deve essere **rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza**.

A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una **sentenza provvisoriamente esecutiva** può dunque accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale **non è stato effettuato lo sgravio**.

In attesa delle prime indicazioni di prassi, riteniamo che possa *soccorrere* quanto indicato nella [circolare 2/E/2017](#) – che ha fornito istruzioni in ordine alla definizione agevolata di cui all'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), conv. con modif. dalla L. 225/2016, in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – che **ammette l'adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi prospettate** *“qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione”*.

A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il **procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso** – con le precisazioni prima indicate – e quindi anche agli **effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Come cambia il superbonus dopo la Legge di bilancio 2023***

di **Stefano Rossetti**



La disciplina del superbonus è stata oggetto di modifiche da parte della **Legge di bilancio 2023**.

Si tratta dell'ennesima integrazione di questa disciplina in meno di tre anni dalla sua istituzione; infatti, ricordiamo che fu introdotta **dall'[articolo 119 D.L. 34/2020](#)** in piena emergenza pandemica e solo negli ultimi due mesi tale disciplina è stata ritoccata dal **D.L. 176/2022 ([articolo 9, comma 1, lett. a\)](#)** e, come detto, dalla Legge di bilancio 2023 (**[articolo 1, commi 10, 894 e 895](#)**).

Le modifiche che sono state apportate dalla Legge di bilancio 2023 si vanno ad innestare sulle modifiche operate dal D.L. 176/2022.

L'**[articolo 9, comma 1, lett. a\) del D.L. 176/2022](#)** ha previsto che gli interventi effettuati:

- **dai condomini;**
- **dalle persone fisiche che detengono immobili fino a 4 unità;**
- **dalle persone fisiche;**
- **ONLUS, ODV, APS** iscritte nei registri **ex [articolo 119, comma 9, lett. d-bis\) del D.L. 34/2020](#)** sono agevolati fino al **31 dicembre 2025**.

Tuttavia, l'intensità dell'agevolazione scema con il trascorrere del tempo, infatti, le spese:

- sostenute entro il **31 dicembre 2022** sono agevolate nella misura del **110%**;
- che verranno sostenute entro il **31 dicembre 2023** saranno agevolate nella misura del **90%**;
- che verranno sostenute entro il **31 dicembre 2024** saranno agevolate nella misura del **70%**;
- che verranno sostenute entro il **31 dicembre 2025** saranno agevolate nella misura del **65%**.



In questo contesto la Legge di bilancio 2023 ha previsto che, limitatamente alle spese che verranno sostenute nel 2023, continuerà ad essere applicabile l'aliquota del 110% in relazione:

- agli interventi **diversi** da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del **25 novembre 2022**, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. 176/2022 (**19 novembre 2022**), sempre che tale data sia attestata, con apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'**articolo 1129 cod. civ.**, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha **presieduto l'assemblea**, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del D.L. 176/2022 (**19 novembre 2022**) e il **24 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'[articolo 1129 cod. civ.](#), non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del **31 dicembre 2022** risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il legislatore, pur prevedendo delle condizionalità particolarmente stringenti, ha concesso ai contribuenti la possibilità di **estendere il massimo beneficio** in relazione ad alcuni interventi limitatamente al periodo d'imposta 2023.

Se non vi saranno ulteriori modifiche nei prossimi mesi, la disciplina del superbonus nel 2024 dovrebbe uniformarsi e la generalità degli interventi dovrebbe essere agevolata nella misura del **70%**.

Da ultimo si sottolinea che un'ulteriore modifica della disciplina è stata apportata dall'articolo 1, comma 10 della Legge di bilancio 2023.

È stato previsto che le **ONLUS, ODV e APS** possono fruire dell'agevolazione in relazione all'installazione di **pannelli fotovoltaici (interventi trainati) ubicati in aree o strutture non pertinenziali**, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli

interventi trainanti, a condizione che tali immobili siano situati **all'interno di centri storici soggetti a vincoli ex [articolo 136, comma 1, lett. b\) e c\)](#) e [articolo 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004](#).**

## IVA

---

### ***Operazioni triangolari e soggetto che cura il trasporto***

di **Roberto Curcu**



Una nuova attenzione deve essere posta nelle operazioni di **esportazione**, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 136/2023](#).

In particolare, **i soggetti italiani che cedono merce all'esportazione devono stare attenti al soggetto che provvede a trasportare la merce fuori dal territorio doganale, ed a che titolo.**

L'articolo 8 del Decreto Iva disciplina due modalità in cui possono essere effettuate le cessioni ad esportazione: la **lettera a)** riguarda le esportazioni con trasporto della merce a cura del cedente nazionale, e la **lettera b)** disciplina le cessioni ad esportazione con trasporto della merce a cura del cessionario non residente.

In un normale rapporto di vendita tra due soggetti, **la merce può quindi essere portata fuori dal territorio doganale a cura del cedente o del cessionario:**

- nel **primo** caso, la **cessione sarà non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a)**,
- mentre nel **secondo** caso la cessione sarà **non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b)**, a condizione che il cessionario sia un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato e che la merce non subisca lavorazioni dal momento di consegna della merce al cessionario non residente al momento di effettiva uscita dal territorio doganale.

**Le cose si complicano quando nell'operazione di cessione si inserisce un ulteriore soggetto non stabilito in Italia.**

Si supponga quindi che IT ceda al tedesco DE, il quale cede al canadese CA, e la merce lasci il territorio italiano, senza prima passare dalla Germania.

In queste situazioni di operazioni triangolari vi sono **due cessioni ed un trasporto**, e quindi **solo una delle due cessioni è quella con trasporto**.

Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8 è quindi applicabile qualora la cessione effettuata da IT sia quella con trasporto.

Ora, **se IT provvede a portare la merce fuori dal territorio doganale**, la fattura emessa sarà non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a); in questo senso, non è necessario che IT curi il trasporto fino a destino, essendo sufficiente che lo stesso sia curato **fino al primo punto posto fuori dal territorio doganale comunitario**.

Con una clausola INCOTERMS FOB, ad esempio, nel passato è stato chiarito che **è soddisfatta la condizione di aver curato il trasporto della merce fuori dal territorio comunitario**, posto che la merce caricata sulla nave ha lo status di **merce esportata**, ancorché sia fisicamente nel territorio dello Stato.

In questa circostanza, inoltre, non assume alcun rilievo ciò che succede dopo che la merce ha lasciato il territorio doganale, cioè che da DE a CA sia venduta, regalata, prestata, distrutta, ecc...

**Il problema si pone invece quando IT cede la merce ad esempio con clausola Incoterms EXW a DE**, e si disinteressa delle modalità di trasporto della stessa fuori dal territorio doganale, salvo pretendere una copia dei documenti che dimostrino l'avvenuta uscita.

In questo caso, dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria, emerge che **se il trasporto all'estero dovesse essere effettuato da un cliente del cliente** (CA nell'esempio), **IT dovrebbe emettere la fattura con Iva**.

Infatti, supponendo che chi cura il trasporto sia colui che ha la proprietà (in senso Iva) della merce, il trasporto effettuato da CA dimostrerebbe che IT ha ceduto la merce a DE, il quale non la ha portata fuori dal territorio doganale (infatti la ha venduta quando ancora era in Italia ed è CA che la sta portando fuori). Conseguentemente, la prima cessione è senza trasporto e deve essere assoggettata ad Iva.

Il problema di **capire quale sia la cessione con trasporto nel caso in cui lo stesso sia curato dall'operatore intermedio** (DE nell'esempio) era presente anche nelle operazioni triangolari comunitarie.

Per disciplinare tale fattispecie, il legislatore comunitario ha introdotto una norma (l'articolo 36-bis della Direttiva Iva) secondo cui si presume che la cessione effettuata dal primo cedente all'intermediario sia con trasporto, salvo che l'intermediario non utilizzi un numero di partita Iva dello Stato di partenza della merce.

Questa semplificazione, prevista a livello di scambi intracomunitari ma non valevole per gli

scambi con Paesi extraUe, è stata introdotta proprio perché **nel caso di trasporto effettuato dall'intermediario non esiste un criterio che possa dire con certezza se tale trasporto è imputabile alla prima cessione o alla seconda.**

L'Amministrazione finanziaria tedesca, ad esempio, aveva dato un criterio secondo cui andava **capito se l'intermediario effettuava il trasporto in qualità di acquirente della prima cessione o di cedente della seconda.**

Tale interpretazione viene adesso sposata dall'Agenzia delle Entrate.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 136/2023](#), infatti, in presenza di un intermediario estero che acquista la merce presente in Italia ed incarica un trasportatore di portarla fuori dal territorio doganale per cederla al proprio cliente, l'Agenzia delle Entrate precisa che **la prima cessione deve essere assoggettata ad Iva, in quanto il trasporto è effettuato dall'intermediario (DE nell'esempio di cui sopra) in veste di cedente (della seconda cessione).**

Il caso è un po' particolare, in quanto tale conclusione è supportata dal fatto che l'intermediario effettua l'acquisto della merce presente in Italia solo dopo aver ricevuto un corrispondente ordine di acquisto dal cliente finale estero.

Certo è che per il primo cedente italiano, che non sa con che qualità il proprio cliente trasporterà la merce fuori dal territorio doganale, si evidenzia l'esistenza di una situazione di **incertezza.**

## BUSINESS ENGLISH

---

# *Key Phrasal Verbs in Business that are used for meetings every day*

di Tom Roper



For many of us, a lot of our time is spent in meetings, some useful and some, unfortunately, less so. A large part of these meetings is communication between different parties, expressing new ideas, helping to understand each other, and updating on new events and reports. This is another part of Business English that is full of phrasal verbs; those beautiful combinations of a common verb and a preposition that change the meaning of the original verb, sometimes slightly and sometimes completely.

Let's take a look at some of these phrasal verbs that are connected to meetings, both holding and partaking in them:

### 1. Bring something forward

"I don't think I can make that meeting tomorrow as I have a dentist appointment, can you bring it forward to today?"

Bringing a date or an event forward means **reorganising** it **closer** to you in your current situation, essentially doing it **sooner** or **earlier** than originally considered.

### 2. Put something back

"If we put the customer meeting back to tomorrow, we will have enough time to finish the project today."

The polar opposite to bring forward, pushing, or putting a date back means **postponing** it. Again we use the visual position on a calendar, moving the date closer and in this case **further** away from you.

### 3. Call off something

“There’s been a problem at the factory, we need to call off all the meetings organised today to manage this problem”

When you call off an **event** or an appointment, you wish to **cancel** the event. This can also be extended to use for relationships and other organised activities.

### 4. Raise and Deal with something

“I would like to raise a point regarding our colleague’s behaviour so the appropriate manager can deal with it”

Raising a point is an alternative way of **introducing** a new subject or making people **aware** of something. This point or matter should then be dealt with or **managed** appropriately.

### 5. Weigh up something

“Before we make this decision, we should weigh up all our options carefully”

This expression means to **carefully consider** everything, **balancing** all the “pros and cons” before making a big decision.

### 6. Look into something

“These results are different from what we expected, can you look into them?”

This expression is used as an alternative to **investigating** the subject. This may require **research** or a more detailed process of understanding.

### 7. Step in

“I don’t think we are making any progress, do you mind if I step in and take control?”

Stepping in can mean **interrupting** a speaker to share your thoughts, however, it can also mean someone trying to make their **presence** known and try to **control** the situation. This is taken from the very literal phrase of walking into the room.

### 8. Drag on and Press on

“This meeting is really dragging on, we will never finish”, “Well if we just press on maybe we can cover the final topics for discussion before the end of the day”.

When something drags on, it continues for much **longer** than was expected, or at least it feels that way to many of the participants. One appropriate course of action is to **press on**, this means **pushing through** the barrier of tiredness or boredom to get to your **objective**.

As we have seen before, these small phrase combinations can **unlock** a whole new language and way of understanding people who depend on them. There will be **alternatives** that might be more accessible to a native Italian speaker, however, these are the terms that are used every day by millions of people all around the globe in their Business English meetings. Don't forget to get in touch if there is something in particular you would like us to explore in a future article. Enjoy using these phrases in the mean time.

